

Zona Distretto Livornese

Comune di Livorno

Comune di Collesalveti Comune di Capraia Isola



REGOLAMENTO CONFERENZA ZONALE INTEGRATA

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Composizione e quote di partecipazione decisionale

Art. 3- Funzioni ed atti fondamentali della Conferenza Integrata

Art. 4 - Presidenza: attribuzioni e modalità di nomina

Art. 5 - Quorum per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 6 - Convocazione delle sedute

Art. 7 - Modalità di svolgimento dei lavori

Art. 8 - Pubblicazione degli atti

Art. 9 - Assistenza tecnica e giuridico-amministrativa

Art.10 – Sede

Art.11 – Rinvio

Art.12 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza zonale integrata (di seguito denominata: Conferenza integrata), come istituita e disciplinata dall'art. 12 bis della LR 40/2005.

Art. 2 – Composizione e quote di partecipazione decisionale della Conferenza integrata

1. La Conferenza integrata è la Conferenza zonale dei sindaci di cui all'art. 34 L.R. 41/2005, integrata con il Direttore Generale dell' Azienda UsI Toscana nord-ovest o componente da questi delegato.
2. I membri della Conferenza zonale dei sindaci di cui al comma 1 costituiscono la componente comunale della Conferenza integrata.
3. I componenti della Conferenza integrata intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate: a) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle amministrazioni locali, che lo ripartiscono tra di loro in proporzione alla popolazione residente secondo le modalità previste dalla L.R. 41/2005, art. 12 bis. b) il 34 per cento del totale è assegnato all'azienda sanitaria locale di riferimento.

Componenti	Quote di partecipazione decisionale
Sindaco Comune Livorno	59,56
Sindaco Comune Collesalvetti	6,29
Sindaco Comune Capraia-Isola	0,15
Direttore generale dell' Azienda usl Toscana nord- ovest	34,00%
Totale	100

4. I Sindaci membri della Conferenza integrata possono delegare l'assessore competente a sostituirli temporaneamente in seno alla Conferenza mediante preventiva adozione di apposito atto di delega.
5. L'eventuale provvedimento di delega delle funzioni proprie dei Sindaci in seno alla conferenza integrata non può essere parziale e deve indicare il carattere della delega (permanente o temporanea) nonché, in caso di delega temporanea, la relativa durata.
6. Nel caso in cui uno dei Comuni dell'ambito territoriale della Zona-distretto livornese aderisca ad un'Unione di Comuni per l'esercizio della funzione fondamentale sociale, alla Conferenza integrata partecipa, in sostituzione del Sindaco interessato e con le quote di partecipazione decisionale spettanti allo stesso, il Presidente dell'Unione dei Comuni o l'amministratore dell'Unione da lui permanentemente delegato.
7. Il Direttore generale dell'Azienda UsI Toscana Nord-ovest può delegare un componente del comitato di direzione ad esclusione del Responsabile della zona-distretto per la propria temporanea sostituzione in seno alla Conferenza integrata mediante preventiva adozione di apposito Atto di delega. L'eventuale provvedimento di delega deve rispondere ai requisiti di cui al comma 5.

Art. 3 – Funzioni e Atti fondamentali della Conferenza Integrata

1. Compete alla Conferenza integrata l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico e di programmazione con riferimento agli obiettivi sanitari, socio sanitari e sociali integrati di livello locale ,in coerenza con la vigente legislazione regionale di settore e nel quadro generale delle politiche sociosanitarie definite dalla Convenzione per l'esercizio

associato delle funzioni di integrazione sociosanitaria di cui all'art. 70 bis L.R 40/2005 , con particolare riferimento a :

- a. l'emanazione degli indirizzi per l'elaborazione del Piano Integrato di Salute (PIS);
 - b. la relazione annuale sullo stato di salute e sui bisogni di salute del territorio (Profilo di salute);
 - c. la proposta di regolamenti di accesso ai servizi socio sanitari oggetto della Convenzione sopracitata;
 - d. ogni atto di programmazione che preveda l'impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla Convenzione sopracitata e i documenti economico-finanziari che ne regolano i rapporti
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai comma 1 del presente articolo sono atti fondamentali della Conferenza integrata:
- a. l'approvazione del Piano Integrato di Salute (PIS);
 - b. l'approvazione della Programmazione Operativa Annuale (POA), che del PIS costituisce la sezione attuativa e viene aggiornata annualmente;
 - c. L'approvazione del profilo di salute del territorio della zona-distretto;
 - d. L'approvazione della Convenzione obbligatoria disciplinante l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria dell'ambito zonale di cui all'art.70 bis della LR n.40/2005;
 - e. L'adozione del parere preliminare alla nomina del Direttore di Zona distretto di cui all'art.64.1 c.1 della LR 40/2005;
 - f. l'espressione dell'intesa necessaria per la nomina del coordinatore sociale di zona di cui all'art. 37 L.R. 41/2005;
 - g. la designazione dei componenti del Comitato di partecipazione della zona distretto previsto dall'art. 16 quater L.R. 40/2005;
 - h. L'approvazione dei regolamenti di accesso ai servizi socio sanitari oggetto della Convenzione sopracitata;
 - i. La nomina del Presidente;
 - j. l'adozione del proprio regolamento di funzionamento interno e di ogni suo successivo aggiornamento.

Art. 4 – Presidenza: attribuzioni e modalità di nomina

1. Il Presidente della Conferenza zonale integrata coincide con il presidente della Conferenza zonale dei sindaci, come previsto dall'art. 34 c. 3bis della LR 41/2005.
2. Il Presidente della Conferenza integrata:
 - a. Rappresenta la Conferenza integrata in seno alla Conferenza aziendale dei sindaci di cui all'art 12 L.R. 40/2005, di cui è membro di diritto, ed in ogni altro rapporto con soggetti esterni;
 - b. Definisce l'ordine del giorno e provvede alle convocazioni della Conferenza almeno una volta a trimestre e comunque nei seguenti casi:
 - Per l'approvazione degli atti fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2;
 - Su richiesta motivata di uno o più membri;
 - c. Presiede le sedute della Conferenza e ne coordina i lavori;
 - d. Provvede a dare esecuzione alle determinazioni della Conferenza avvalendosi delle strutture di supporto tecnico e amministrativo di cui al successivo art.9
 - e. promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli istituti di partecipazione;
 - f. Provvede alla nomina del vice-presidente.
3. La durata in carica del Presidente coincide con la durata del mandato amministrativo del Sindaco che ricopre la carica direttamente o mediante delega dell'assessore competente.
4. In caso di impedimento o assenza temporanea del Presidente le funzioni di presidenza di cui al comma 2 sono svolte dal vice-presidente, che è nominato e individuato dallo stesso presidente nel componente permanente della Conferenza zonale dei sindaci che rappresenti la più alta percentuale di popolazione zonale.
5. In prima seduta della Conferenza integrata, e comunque alla cessazione del Presidente in carica, le funzioni di presidenza sono transitoriamente svolte dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche o dall'assessore da questi delegato fino alla nomina del nuovo Presidente.
6. La Conferenza provvede alla nomina del Presidente nella seduta di 1° insediamento e, successivamente, entro i 60 giorni successivi alle elezioni amministrative del Comune rappresentato dal Presidente decaduto dalla carica per scadenza del mandato amministrativo.

Art. 5 – Convocazione delle sedute

1. La Conferenza integrata si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta a trimestre ed è comunque convocata nei seguenti casi:
 - Approvazione degli atti fondamentali di cui all'art.3 c.2;
 - Richiesta motivata di uno o più membri
2. Le sedute della Conferenza integrata sono convocate con avviso scritto inclusivo dell'ordine del giorno, recapitato agli indirizzi PEC di tutti i componenti la Conferenza almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta;
3. In caso di motivata urgenza l'avviso di convocazione può essere eccezionalmente recapitato con un preavviso di almeno 24 anche mediante semplice comunicazione per via telematica;
4. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la Conferenza integrata è convocata con le modalità di cui al precedente comma 2 dal Sindaco del Comune con

il maggior numero di abitanti, che assume le funzioni Presidente pro-tempore in funzione dell'insediamento della stessa Conferenza e dell'elezione e nomina del Presidente.

Art. 6 – Quorum per la validità delle sedute e delle Deliberazioni

1. Le sedute della Conferenza integrata sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti degli enti locali e del Direttore Generale dell' Azienda UsI Toscana Nord-Ovest o un componente del comitato di direzione da questi delegato a norma dell'art. 2 c. 7;
2. I componenti della Conferenza integrata concorrono alle decisioni, ciascuno con le quote di partecipazione decisionale di cui al precedente art. 2;
3. Le decisioni e deliberazioni della conferenza integrata sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dell'intesa di cui all'art. 12 bis c. 5 lett. c) della L.R. 40/2005, per la quale è richiesta l'unanimità ;
4. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese.

Art. 7 – Modalità di svolgimento dei lavori

1. Le sedute della Conferenza integrata sono pubbliche.
2. Alle sedute della Conferenza integrata partecipa, con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e senza diritto di voto, il funzionario responsabile della struttura di supporto di cui al successivo art.9 o suo delegato, che assume il ruolo di responsabile del procedimento.
3. E' compito del Presidente constatare la validità della seduta ed aprire la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. la Conferenza può deliberare anche su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno risultante dalla convocazione, previo consenso unanime di tutti i suoi componenti risultante agli atti.
5. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative ad argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Delle sedute della Conferenza integrata viene redatto verbale nel quale sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute e le determinazioni assunte con le relative dichiarazioni di voto.
7. I verbali delle sedute della Conferenza integrata vengono approvati nella prima seduta successiva a quella di riferimento e sottoscritti dal Segretario/responsabile del procedimento e dal Presidente.
8. Le deliberazioni della Conferenza integrata riportano i voti e la percentuale delle quote di partecipazione con cui sono state assunte e sono firmate dal Segretario e dal Presidente.
9. I verbali e le deliberazioni vengono numerati progressivamente e conservati in apposito archivio tenuto dalla preposta struttura di supporto di cui al successivo art. 9.
10. Le Deliberazioni della Conferenza integrata sono soggette a pubblicazione.

11. Il Presidente, avvalendosi della preposta struttura di supporto di cui al successivo art.9, cura la trasmissione degli Atti adottati dalla Conferenza a tutti i componenti della stessa Conferenza e agli eventuali ulteriori soggetti risultanti dal dispositivo.

Art. 8- Pubblicazione degli Atti

1. Successivamente all'adozione le Deliberazioni della Conferenza integrata sono pubblicate mediante affissione all' Albo Pretorio telematico del Comune di appartenenza del Presidente.

Art. 9 – Assistenza tecnica e giuridico-amministrativa alle attività

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione la Conferenza integrata è assistita dall'Ufficio di piano di cui all'art.64.2 c.5 della LR 40/2005, costituito dai funzionari e/o dirigenti dei comuni e dell'Azienda USL Toscana Nord-Ovest rappresentati in seno alla stessa Conferenza e provvisti delle necessarie competenze tecniche e giuridico-amministrative, come designati e messi a disposizione dagli stessi Comuni e dall'Azienda Usl Toscana Nord-Ovest in misura congrua e per ciascuno proporzionata alle rispettive dimensioni demografiche.
2. La struttura di supporto di cui al precedente comma 1 assicura lo svolgimento delle seguenti funzioni di assistenza tecnica e giuridico-amministrativa:
 - Elaborazione e redazione del PIS e di ogni altro atto di programmazione della Conferenza integrata;
 - Collaborazione alla predisposizione degli atti di programmazione socio-sanitaria di livello zonale ed aziendale nelle forme e con le modalità previste dalla convenzione per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 70 bis della L.R. 40/2005 della zona livornese e dal Regolamento di funzionamento della Conferenza aziendale dei Sindaci;
 - Istruttoria degli atti e delle deliberazioni di competenza della Conferenza integrata;
 - Verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa nel corso delle sedute;
 - Segreteria della Presidenza;
 - Controllo, pubblicazione, trasmissione e tenuta degli atti della Conferenza integrata;
 - Espletamento di ogni altro adempimento necessario a dare esecuzione alle decisioni della Conferenza e del suo Presidente e a garantire la funzionalità dell'organismo.
3. Fatto salvo il caso di cui al successivo comma 5 il Responsabile dell'attività di assistenza tecnica e giuridico amministrativa alla Conferenza integrata è nominato dal Presidente della stessa Conferenza tra i componenti dell'ufficio di supporto di cui al comma 1.
4. I componenti della struttura di supporto di cui al presente articolo, pur dipendendo dall'ente di appartenenza secondo l'ordinamento organizzativo vigente, rispondono al Presidente della Conferenza integrata per l'esecuzione delle relative decisioni ed operano secondo le sue indicazioni.
5. In deroga alle disposizioni di cui al precedenti comma 1 e 2, nel caso di esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale zonali ai sensi dell'art 30 del TUEL, le funzioni di supporto tecnico e giuridico-amministrativo della Conferenza zonale dei Sindaci competono al Dirigente responsabile della relativa gestione associata, che le esercita avvalendosi delle preposte strutture di staff in conformità con la disciplina del vigente atto associativo inerente al funzionamento dell'organo di governo comune.

Art.10 - Sede

1. La Conferenza integrata ha sede presso la sede legale del Comune rappresentato dal Presidente.
2. Le riunioni della Conferenza si tengono in via ordinaria nella sede di cui al precedente comma.
3. La Conferenza può essere convocata in sedi diverse dalle sede legale del Comune rappresentato dal Presidente previo accordo tra i componenti della stessa.

Art.11 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla normativa regionale vigente in materia, con particolare riferimento alle LL.RR. n.41/2005 e n.40/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene adottato con deliberazione della Conferenza integrata ed entra in vigore dalla data di pubblicazione della stessa.